

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Parma, 04 gennaio 2020

OGGETTO: LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 – Aspetti di carattere Lavoristico-

La Legge di Bilancio 2020 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 fatte salve diverse decorrenze specifiche.

INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE (ART.1 - COMMA 8)

I contratti di apprendistato duale stipulati nel corso dell'anno 2020, da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti, godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato), per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al

RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (ART. 1 - COMMA 10)

In particolare viene disposto:

- a) che l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile consistente nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall'assunzione, sia legittimamente fruibile negli anni 2019 e 2020 anche in caso di assunzione di soggetti con età fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni), fermi restando i requisiti all'assunzione;
- b) l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1-bis del DL n. 87/2018, (Decreto dignità) che prevedeva un nuovo incentivo all'assunzione di giovani under35 per gli anni 2019 e 2020 mai entrato in vigore per mancata attuazione da parte del Ministero;
- c) la modifica, all'incentivo occupazione sviluppo Sud, disciplinato dall'ANPAL con i Decreti nn. 178 e 311 del 2019 e dall'INPS con la Circolare n. 102/2019), che dovrebbe/potrebbe essere cumulabile con l'incentivo strutturale. (A tal proposito si attendono le opportune indicazioni da parte dell'Istituto)

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI (ART. 1 - COMMA 12)

L'anticipazione da parate dell'INPS in un'unica soluzione del trattamento NASpi a coloro che lo richiedono per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche in capo al beneficiario di tale ammortizzatore.

L'Agenzia delle Entrate, mediante apposito provvedimento del direttore da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, è delegata a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame, nonché gli obblighi comunicativi che consentano da un lato la non applicazione delle imposte e, dall'altro, la verifica dell'effettiva destinazione dell'intero importo anticipato a titolo di NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI (ART. 1 - COMMA 13)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono esclusi dall'applicazione del contributo addizionale NASpI (aliquota ordinaria dell'1,40% e la misura incrementale dello 0,5% per ogni rinnovo), i contratti a termine stipulati:

- a) nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
- b) per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE (ART. 1 - COMMA 342)

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:

- prorogato anche per l'anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
- nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).

APE SOCIALE (ART. 1 COMMA 473)

Il termine di scadenza dell'anticipo pensionistico previsto dalla Legge n.232/2016 viene prorogato al 31 dicembre 2020.

OPZIONE DONNA (ARTICOLO 1 - COMMA 476)

La cosiddetta "opzione donna" (art. 16 del DL n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019) viene riconosciuta a favore delle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e delle lavoratrici autonome nate nel 1960 che entro il 31 dicembre 2019 (in precedenza 31 dicembre 2018) hanno maturato 35 anni di contribuzione.

Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

**RIDUZIONE SGRAVIO CONTRIBUTIVO IMPRESE ARMATRICI (ART.1 -
COMMA 607)**

La Legge di Bilancio, a decorrere dal 2020, prevede una riduzione della percentuale di sgravio contributivo per le imprese armatrici e il personale navigante ivi impiegato, che viene concesso nel limite del 44,32% della contribuzione dovuta.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (ART.1 - COMMI 632 - 633)

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti **stipulati entro il 30 giugno 2020**.

La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati **successivamente al 30 giugno 2020** e al **variare delle emissioni** di anidride carbonica.

Le nuove percentuali sono:

- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
- al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l'anno 2021;
- 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l'anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall'anno 2021.

BUONI PASTO (ART.1 COMMA 677)

Non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro **4,00** se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro **8,00** (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non imponibilità per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro e/o gestite da terzi e le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:

- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli